



T-U-Tra-P - APS

**Tutela Utenti
Trasporto Pubblico**
Associazione di Promozione Sociale

Via Liberiana, 17 | 00185 – Roma

CF 96569330580 – PI 17222181004

email: associazione.tutrap.aps@tutrap.it

PEC: associazione.tutrap.aps@pec.tutrap.it

Sito: www.tutrap.it

Regolamento degli Organi Associativi

Redatto su mandato dell'Assemblea dei Soci del 26/05/2023

Approvato e adottato dal Consiglio Direttivo il 28/07/2023

Ultimo aggiornamento del Consiglio Direttivo il 03/01/2024

Titolo I – Premesse

Art. 1 – Disposizioni generali

Il presente regolamento (di seguito “Regolamento”) è redatto in conformità a quanto previsto dalla Statuto dell’Associazione TUTraP-APS (di seguito “Associazione”).

Il Regolamento descrive le funzioni degli Organi Associativi e ne disciplina lo svolgimento e le modalità di elezione, integrazione e scadenza previste dallo Statuto e dal Codice del Terzo Settore.

Art. 2 – Approvazione, modifiche ed integrazioni del Regolamento

Per l’approvazione, le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento valgono le disposizioni previste dal regolamento di Associazione.

Titolo II – L’Assemblea dei Soci

Art. 3 – Predisposizione dell’ordine del giorno

Al fine di predisporre l’ordine del giorno, tutti i Soci, singolarmente o in sodalizio, possono chiedere per iscritto al Presidente l’inserimento di argomenti da dibattere nella futura Assemblea.

Il Presidente è tenuto a prendere in esame tutte le proposte e, valutate le condizioni di praticabilità, a inserire nell’ordine del giorno quelle che risultassero più urgenti e più necessarie del voto dei Soci. Il Presidente è tenuto ad informare i Soci proponenti circa l’esito delle loro proposte.

Art. 4 – Convocazione dell’Assemblea

Entro il termine dell’anno sociale deve essere ordinariamente convocata l’Assemblea dei Soci per l’approvazione dei bilanci e la programmazione del nuovo anno sociale.

L’Assemblea, oltre che nelle forme consuete, può essere validamente convocata attraverso il sito ufficiale dell’Associazione, a condizione che la comunicazione o un link alla comunicazione sia presente in homepage opportunamente evidenziato almeno per i 15 giorni precedenti la data della convocazione e contenga il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

Per la validità della richiesta di convocazione straordinaria dell’Assemblea da parte di almeno un decimo dei Soci il Presidente si accerta:

- che i Soci richiedenti alla data della richiesta siano in regola con l’iscrizione, con il pagamento delle quote annuali e con tutte le altre deliberazioni del Direttivo;
- che la richiesta contenga un ordine del giorno definito;
- che la richiesta sia presentata in forma scritta e sia autografata da tutti i richiedenti.

Per sottoscrivere la richiesta di convocazione dell’Assemblea non sono ammesse deleghe.

Art 5. - Partecipazione all’Assemblea

Partecipano all’Assemblea i Soci in regola con l’iscrizione, con il pagamento delle quote annuali e con tutte le altre deliberazioni del Direttivo. La comunicazione di convocazione conterrà esplicito sollecito al Socio non in regola al fine di regolarizzare la sua posizione amministrativa prima dello svolgimento dell’Assemblea.

All’inizio dell’Assemblea, il Presidente verifica il numero degli intervenuti, in proprio e per delega, nonché la validità della delega, che deve essere scritta e autografata e contenere tassativamente i dati del delegante e del delegato nonché la data dell’Assemblea per cui si delega.

Art. 6 – Svolgimento dell'Assemblea

Il Presidente può incaricare della presentazione degli argomenti all'ordine del giorno uno o più Soci o anche consulenti esterni. La presentazione di ciascun argomento deve svolgersi in un congruo periodo di tempo, comunque non superiore ai quindici minuti. È ammesso che la presentazione avvenga in forma scritta, distribuendo preventivamente a ciascun Socio partecipante una relazione sull'argomento all'ordine del giorno.

Tutti i Soci hanno diritto di esprimersi in Assemblea sugli argomenti all'ordine del giorno. Il Segretario provvede a iscrivere a parlare i Soci che ne fanno richiesta. Gli interventi dei Soci dovranno essere contenuti in un tempo ragionevole e non superare i cinque minuti.

Le votazioni possono essere a scrutinio palese e a scrutinio segreto. Quelle che riguardano le persone sono a scrutinio segreto.

Se l'Assemblea si svolge in modalità telematica le votazioni sono sempre a scrutinio palese e, se riguardano le persone, i partecipanti devono concordare sulla deroga al precedente comma con unanime consenso, senza il quale occorre rimandare la votazione ad una Assemblea convocata in presenza.

Il Presidente regola il dibattito, stabilisce le modalità di votazione e proclama i risultati.

Art. 7 – Candidatura dei Consiglieri

Onde agevolare l'elezione delle cariche sociali, si ammette la possibilità che i Soci si candidino come Consiglieri. A tal fine, ricevuta la comunicazione di convocazione all'Assemblea che deve eleggere o integrare il Consiglio Direttivo, il Socio che intende candidarsi come Consigliere comunica per iscritto al Segretario la sua intenzione con almeno un giorno di anticipo rispetto la data fissata per l'Assemblea.

Con le stesse modalità del primo comma è consentito che almeno tre Soci candidino un altro Socio come Consigliere.

Titolo III – Il Consiglio Direttivo

Art. 8 – Elezione, integrazione, scadenza e svolgimento del Consiglio Direttivo

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene a scrutinio segreto, con le modalità previste dal precedente art. 6. Risultano eletti Consiglieri i Soci che conseguono il numero più alto di voti. In caso sia dirimente, occorre effettuare il ballottaggio tra i Soci con pari voti.

Quando per qualsiasi ragione nel Consiglio Direttivo venga meno il numero di Consiglieri previsto, occorre procedere all'integrazione. Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente o il Consigliere più anziano di associazione, convocano nel più breve tempo possibile l'Assemblea dei Soci per integrare il numero dei Consiglieri. A seguito dell'integrazione, se necessario, il Consiglio Direttivo procede all'assegnazione delle cariche sociali.

I poteri del Consiglio Direttivo scaduto sono prorogati fino all'Assemblea dei Soci tempestivamente convocata che provvede al suo rinnovo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente per iscritto e validamente anche con comunicazione attraverso il sito ufficiale dell'Associazione nonché i social dell'Associazione, purché la comunicazione sia evidenziata in homepage o ripetuta quotidianamente per almeno gli 8 giorni precedenti la data di convocazione.

La prima riunione del Consiglio Direttivo neoeletto è presieduta dal Socio più anziano di associazione o, a parità di anzianità associativa, dal Socio più anziano di età e si svolge immediatamente a conclusione dell'Assemblea che lo ha eletto per assegnare le cariche sociali e provvedere al passaggio delle consegne.

I Consiglieri uscenti dovranno facilitare in ogni modo il passaggio delle consegne con i Consiglieri subentranti, fornendo loro leale e fattiva collaborazione e mettendo immediatamente a disposizione documenti, locali e chiavi di accesso informatiche. Sono contrarie allo spirito dell'Associazione e, a seconda della gravità sanzionabili, tutte le pratiche ostruzionistiche sotto qualsiasi forma si presentino.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione con tutti i poteri a lui attribuiti dallo Statuto a partire dal giorno della sua elezione.

Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente prevale.

Il Presidente può dimettersi in qualsiasi momento dalla sua carica dandone comunicazione scritta al Direttivo via PEC o via raccomandata con ricevuta di ritorno. Le dimissioni non possono essere respinte e diventano effettive dopo dieci giorni dalla loro presentazione. Tuttavia entro i dieci giorni il Presidente, con lo stesso mezzo, ha facoltà di ritirare le dimissioni. Trascorsi i dieci giorni, il Vicepresidente o, in sua assenza, il Consigliere più anziano di associazione convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Se il Direttivo non raggiunge il numero minimo di tre membri, il Vicepresidente o, in sua assenza, il Consigliere più anziano di associazione convoca nel più breve tempo possibile l'Assemblea dei Soci per il rinnovo del Consiglio Direttivo con le modalità previste dal Regolamento.

Il Presidente non può essere sfiduciato dal Direttivo. In caso di presunta grave violazione da parte del Presidente delle sue funzioni, dello Statuto e dei regolamenti, il Vicepresidente o, in sua assenza, il Consigliere più anziano di associazione convoca al più presto l'Assemblea dei Soci per deliberare la destituzione del Presidente. Nella lettera di convocazione devono essere espressi in forma sintetica gli estremi degli addebiti contestati.

L'Assemblea dei Soci, presieduta dal Vicepresidente o, in sua assenza dal Consigliere più anziano di associazione, ascoltate le contestazioni formulate al Presidente e dato modo al Presidente di presentare in un congruo periodo di tempo le sue giustificazioni sia di persona sia per legale rappresentante, vuoi in forma orale vuoi in forma scritta, delibera sulla sua destituzione tassativamente a scrutinio segreto con la maggioranza qualificata dei due terzi degli intervenuti. La destituzione del Presidente comporta la sua esclusione come Associato, a norma del regolamento di Associazione.

A seguito della destituzione del Presidente, l'Assemblea dei Soci immediatamente integra con un nuovo Consigliere il Consiglio Direttivo, il quale si intende convocato a conclusione della medesima Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 10 – Dimissioni dei Consiglieri

Ciascun Consigliere può dimettersi in qualsiasi momento dalla sua carica dandone comunicazione scritta al Presidente via PEC o via raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Presidente può accettare o può respingere le dimissioni del Consigliere. Le dimissioni diventano effettive dalla data di accettazione o, se respinte e di nuovo presentate, dalla data di ripresentazione.

Art. 11 – Commissione di Saggi

In caso di presunta violazione da parte di un Consigliere delle sue funzioni, dello Statuto e dei regolamenti, il Presidente nomina nel più breve tempo possibile una Commissione di Saggi composta da tre Soci che non fanno parte del Consiglio Direttivo con il compito di verificare la fondatezza delle contestazioni, di ascoltare le giustificazioni del Consigliere e di riferire al Presidente.

La Commissione di Saggi si riunisce entro sette giorni dalla nomina per costituirsi e conclude il suo lavoro entro trenta giorni dalla sua costituzione con un documento indirizzato al Presidente. Con tale documento la Commissione di Saggi può proporre sia l'infondatezza o l'irrelevanza delle contestazioni sia eventuali provvedimenti, comprese la destituzione dalla carica o l'esclusione dall'Associazione

Ricevuta la proposta della Commissione di Saggi, il Presidente adotta i provvedimenti da lui ritenuti opportuni, comprese la destituzione dalla carica o l'esclusione del Consigliere dall'Associazione, se previste dalla proposta, e ne dà comunicazione all'interessato via PEC o via raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Consigliere sanzionato ha diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci con le medesime modalità previste per il ricorso in caso di esclusione degli Associati all'art. 8.5, 8.6 e 8.7 del Regolamento.

Art. 12 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente esercita le stesse funzioni del Presidente quando questi è impossibilitato o in caso di sua permanente o temporanea inabilità, ovvero su precisa delega del Presidente e nei casi previsti dallo Statuto. In caso di morte del Presidente, il Vicepresidente deve convocare quanto prima il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Se durante l'impossibilità o l'inabilità del Presidente il Consiglio Direttivo non raggiunge il numero minimo di tre membri oppure nelle stesse condizioni scade il mandato del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente o, in sua vece, il Consigliere più anziano di associazione convoca immediatamente l'Assemblea dei Soci per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente organizza e coordina l'Ufficio di Presidenza avvalendosi della collaborazione dei Volontari.

Art. 13 – Il Segretario

Il Segretario esercita le funzioni previste dallo Statuto personalmente e attraverso l'Ufficio di Segreteria, avvalendosi della collaborazione dei Volontari.

Per l'organizzazione dell'Ufficio di Segreteria, il Segretario può predisporre appositi regolamenti interni.

Art. 14 – Il Tesoriere

Il Tesoriere ha facoltà di firma disgiunta sul conto corrente bancario intestato all'Associazione ed esercita le funzioni previste dallo Statuto personalmente e attraverso l'Ufficio di Tesoreria, avvalendosi della collaborazione sia di Volontari che di professionisti.

Per l'organizzazione dell'Ufficio di Tesoreria, il Tesoriere può predisporre appositi regolamenti interni.